

CONTENZIOSO

La discussione del processo tributario nell'epoca Covid – I° parte

di Caterina Bruno

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la conclusione del **periodo di sospensione** feriale dei processi ripartono i **calendari di udienza** anche presso le commissioni tributarie e si riaccende **la querelle tra camere di consiglio, udienze a distanza (c.d. udienze da remoto)** e, da ultimo, **udienze c.d. cartolari**.

Ricordiamo che nel processo tributario **la trattazione dell'udienza** di merito avviene **in via ordinaria in camera di consiglio** ex [articolo 33 D.Lgs. 546/92](#) salvo che almeno una delle parti non chieda la **discussione in pubblica udienza, con istanza** da notificare alle altre parti costituite **almeno 10 giorni liberi prima della data di trattazione**. Ciononostante, ormai **la richiesta di discussione in pubblica udienza** è divenuta **prassi processuale**.

Con la conclusione dell'iter di **graduale informatizzazione del processo tributario** il legislatore ha introdotto, in maniera allora del tutto innovativa, il sistema della **c.d. "udienza a distanza"** prevista dall'[articolo 16 D.L. 119/2018](#).

Tale disposizione prevede la **partecipazione delle parti** all'udienza **pubblica "a distanza"**, mediante un **collegamento audiovisivo** tra **l'aula di udienza** e il **luogo del domicilio indicato dal contribuente**, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. **Il luogo dove la parte processuale si collega** in audiovisione **è così equiparato all'aula di udienza**.

La richiesta della **c.d. discussione a distanza** nella prima versione **dell'articolo 16 D.L. 119/2018** avrebbe dovuto essere formulata **da almeno una delle parti** nel ricorso o nel **primo atto difensivo costitutivo**.

Ben prima dell'avvento **dell'attuale situazione epidemiologica** e della conseguente legislazione di emergenza **il processo tributario si dotava** dunque – almeno normativamente – **di un sistema** del tutto all'avanguardia rispetto agli altri settori della giustizia, per la **gestione**

dell'intero giudizio da remoto.

Sulla base di tali modifiche legislative **il sistema delle udienze di trattazione** risulta così articolato:

- **udienza camerale** ex [articolo 33 D.Lgs. 546/1992](#) quale **udienza ordinaria**;
- **udienza pubblica**, che è tenuta solo su richiesta anche di una sola delle parti costituite;
- **udienza camerale partecipata**, che è l'udienza ordinaria prevista **per la trattazione delle istanze cautelari**;
- **udienza a distanza**.

Per **incentivare l'adozione** di tale strumento di gestione della **trattazione "da remoto"** il legislatore ha oltremodo previsto che: *"almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione fosse riservata alla trattazione di controversie per le quali fosse stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza"*.

Tuttavia, **il ritardo** nell'individuazione **delle regole tecnico-operative** per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, unita alla **mancata attivazione** presso le Commissioni tributarie del nuovo strumento processuale **non ne favorirono la diffusione**.

Pertanto, quando a causa dell'emergenza Covid-19 il legislatore è stato costretto a dettare **norme precauzionali**, finalizzate alla **trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare)** il processo tributario che appariva normativamente **favorito nella gestione del processo "da remoto"** è rimasto eccezionalmente indietro rispetto alle altre giurisdizioni nella gestione **delle udienze "non in presenza"**, con la conseguenza che si è assistito ad un **lungo periodo di "stasi processuale"** in cui i decreti di trattazione non venivano emessi e le udienze già fissate venivano rinviate a nuovo ruolo.

In questo panorama è stata determinante alla regolare prosecuzione dell'attività processuale la modifica **dell'articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018** ad opera **dell'articolo 135, comma 2, D.L. 34/2020** che ha previsto la possibilità di richiedere la discussione da remoto anche in seguito al deposito del primo atto, con apposita **istanza da depositare** in segreteria e notificare alle parti costituite **prima della comunicazione dell'avviso di trattazione** di cui all'[articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

A seguito della modifica, la norma prevede adesso anche la possibilità per i giudici, sulla base dei criteri stabiliti dai Presidenti delle Commissioni tributarie, di individuare le controversie per le quali è possibile **disporre d'ufficio** lo svolgimento dell'**udienza a distanza**, da comunicare alle parti.

Con il perdurare **dell'emergenza Covid-19**, il **D.L. 137/2020**, all'[articolo 27](#), ha ulteriormente incentivato il ricorso a tale tipologia di trattazione prevedendo **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali** e delle camere di consiglio **con collegamento da remoto** da autorizzare,

secondo la rispettiva competenza, con **decreto motivato del presidente** della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno **cinque giorni prima della data fissata** per **un'udienza pubblica o una camera di consiglio**.

Ma è con la pubblicazione del **decreto del Direttore Generale delle Finanze** che ha stabilito le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento dell'udienza da remoto "a regime" - tramite la **piattaforma Skype for Business** che si è finalmente potuto procedere a **dare esecuzione alle disposizioni** in commento, come vedremo nel dettaglio nel prossimo articolo.